CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 437

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

PRINCIPE

PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 416-*bis* DELLO STESSO CODICE (ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO); PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 117 DELLO STESSO CODICE, 58, 161 E 162 DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE (PROCURATA INABILITÀ O SIMULATA INFERMITÀ AL FINE DI SOTTRARSI ALL'ADEMPIMENTO DI ALCUNO DEI DOVERI INERENTI AL SERVIZIO MILITARE, PLURIAGGRAVATA); PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 117, 476 E 479 DELLO STESSO CODICE (FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI, E FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI); PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 117 E 323 DELLO STESSO CODICE (ABUSO D'UFFICIO); PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 640, SECONDO COMMA, NUMERO 1, DELLO STESSO CODICE (TRUFFA AGGRAVATA); PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, 117 E 323 DELLO STESSO CODICE (ABUSO D'UFFICIO CONTINUATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

il 21 giugno 1993

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Roma, 17 giugno 1993.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
CONSO

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Palmi, 7 giugno 1992.

OGGETTO: Procedimento penale numero 1300/92 R.G. N.R.T., stralciato da quello recante il n. 437/90 R.G. N.R.T. - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Sandro Principe, nato a Rende (Cosenza) l'11 agosto 1949, ivi residente in via Corrado Alvaro, 12.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLE PRECEDENTI RICHIESTE INOLTRATE.

Si ritiene utile chiarire preliminarmente, in relazione ai rilievi fatti dall'onorevole consesso presieduto dalla Signoria Vostra che la prima richiesta di autorizzazione a procedere era stata inoltrata direttamente e non per via « gerarchica », per i seguenti motivi:

1-1 nessuna norma di legge e neppure il cosiddetto nuovo codice di procedura penale prevede la « via gerarchica », sussistendo solo una « prassi » in tal senso;

1-2 in particolare, l'articolo 344 del codice di procedura penale dispone che il pubblico ministero « chiede l'autorizzazione a procedere » e non prescrive alcuna via gerarchica;

1-3 nell'esercizio delle funzioni giudiziarie gli organi del pubblico ministero, tranne i casi espressamente previsti dalla legge (esempio richiesta di estradizione), hanno poteri e rapporti diretti con gli organi amministrativi esterni, mentre la « via gerarchica » viene seguita solo per gli atti di natura amministrativa interna;

1-4 trattandosi, nella specie, di atti concernenti le indagini preliminari, e quindi coperti dal segreto investigativo, la trasmissione per via gerarchica consente la conoscenza e la visione degli atti medesimi ad organi non legittimati (per cui sussisterebbe una palese violazione di legge e un fondato sospetto di illegittimità costituzionale di siffatta prassi);

1-5 il legislatore ove avesse inteso disporre l'eccezione della via gerarchica, l'avrebbe espressamente previsto, al riguardo nulla è dato rilevare nella normativa attualmente vigente;

1-6 le norme del codice prevalgono sulla prassi e su disposizioni gerarchicamente inferiori, specie se anteriori a detto codice.

In ogni caso, al fine di contemperare gli orientamenti di questo ufficio di procura con la prassi ormai instauratasi, gli atti vengono restituiti per via gerarchica, ma in plico sigillato.

Si ritiene altresì di dover chiarire che, in precedenza, non è stata fatta la presente relazione, non solo perché l'ufficio è gravato da un enorme carico di lavoro, ma anche perché l'articolo 111 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prescrive solo l'enunciazione del fatto per cui si intende procedere (cosa ben diversa dall'imputazione che deve e può compiutamente essere formulata solo alla conclusione delle indagini preliminari dal pubblico ministero), l'indicazione della norma di legge che si assume violata e l'allegazione degli elementi su cui la richiesta si fonda (cosa che fu compiutamente fatta), ma non prescrive alcuna relazione (anche questa evidentemente frutto di una prassi).

Al riguardo tali elementi risultavano dagli atti allegati alle due precedenti richieste ed in particolare:

1) nella richiesta del pubblico ministero del 7 agosto 1991, da pagina 482 a pagina 514, da pagina 232 a pagina 256;

2) nella richiesta del pubblico ministero del 19 novembre 1991, da pagina 1 a pagina 165;

3) nella ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Palmi del 1° di-

cembre 1991 (quanto alla composizione ed alle attività illecite della cosca Pesce-Pisano);

4) nel verbale di sommarie informazioni rese dall'onorevole Giuseppe Lavorato (quanto alle infiltrazioni della cosca Pesce-Pisano nel comune di Rosarno ed alla sua opposizione a formare una coalizione di maggioranza con esponenti del P.S.I. legati alla mafia, tra i quali il La Ruffa, il Rao eccetera);

5) nel verbale di sommarie informazioni rese dall'onorevole G. Mancini (quanto all'interessamento delle cosche mafiose nelle ultime elezioni politiche, interessamento questo che ha trovato obiettivo riscontro nelle perquisizioni pre-elettorali disposte da questo ufficio e dalla procura di Locri);

6) nel verbale d'interrogatorio di Donati Luciano (quanto al ruolo del boss Giuseppe Pesce, *alias* « zio Peppe », zio di Pesce Marcello e quanto alla possibilità del « boss » di influire sulle decisioni della Corte di Cassazione, giuste dichiarazioni del pentito Marasco Salvatore);

7) nel verbale d'interrogatorio di Francesco La Ruffa (quanto ai rapporti con l'onorevole Principe);

8) nel verbale d'interrogatorio di Mario Battaglini (quanto ai rapporti con Marcello Pesce ed all'interessamento di quest'ultimo a vicende politiche allorché il P.S.I. di Rosarno doveva riunirsi presso il bar Crystall circostanza questa, ammessa dallo stesso Battaglini sulla base delle intercettazioni telefoniche specificatamente contestate);

9) nel verbale d'interrogatorio di Giuseppe Pesce (cl. 23) (quanto ai rapporti intrattenuti con Giuseppe Piromalli);

10) nell'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di Palmi del 7 marzo 1992 (da pagina 1 a pagina 178) riguardante tutti i rapporti tra l'onorevole Principe e gli altri adepti della cosca Pesce-Pisano;

11) nell'informativa del reparto operativo speciale dei carabinieri di Catanzaro dell'11 settembre 1991 (quanto alle infiltrazioni di soggetti mafiosi legati alla cosca Pesce-Pisano nei comuni di Rosarno e S. Ferdinando);

12) nell'informativa del reparto operativo speciale dei carabinieri di Catanzaro dell'8 novembre 1991 (quanto alle trascrizioni di tutte le intercettazioni telefoniche riguardanti l'onorevole Principe e gli altri accoliti del sodalizio criminoso), nonché il servizio fotografico riguardante l'incontro al bar Crystall (di proprietà di Arena Tiziana, moglie del boss Marcello Pesce) avvenuto il 18 ottobre 1991;

13) nei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dai militari che avevano assistito all'incontro tra l'onorevole Principe ed il Marcello Pesce presso il « Crystall Bar » di Rosarno;

14) nei provvedimenti emessi *ex* articolo 256 del codice di procedura penale nei confronti del comune di Rosarno e del comune di Rende (quanto ai favori elargiti dall'onorevole Principe ad affiliati della cosca Pesce-Pisano così come risultanti dalle intercettazioni telefoniche);

15) nei decreti di perquisizione e sequestro nei confronti di Sposato Domenico più altri tre eseguiti il 2 aprile 1992 in occasione delle ultime consultazioni elettorali al fine di comprovare l'appoggio dato all'onorevole Principe dalle cosche mafiose calabresi;

16) le informative dei carabinieri e della pubblica sicurezza, sull'appartenenza dei soggetti perquisiti il 2 aprile 1992 a cosche mafiose del circondario di Palmi e sui collegamenti con essa;

17) sulle copie degli esemplari del materiale propagandistico - elettorale sequestrato a dette persone, (per la sola parte riguardante l'onorevole Principe);

18) nei prospetti relativi da cui risulta il materiale propagandistico elettorale rinvenuto;

19) nell'informativa del 4 luglio 1992 (numero 112/76-1-1991 reparto operativo

speciale dei carabinieri di Catanzaro) relativa ai numeri telefonici dell'onorevole Sandro principe e del di lui padre Francesco (*alias* Cecchino) Principe, rinvenuti nei documenti sequestrati ad alcuni degli indagati del procedimento 437/90 per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (a riprova dei rapporti stabili intrattenuti dall'uomo politico con costoro ed in particolar modo con il noto massone e faccendiere Catrambone Nicola di cui si dirà in seguito);

20) nelle dichiarazioni integrali dei pentiti Salvatore Marasco e Fabrizio Ippoliti, riguardanti l'esistenza e la composizione della cosca mafiosa Pesce-Pisano, il controllo mafioso da essa esercitato sul territorio e l'appoggio elettorale sistematicamente dato al P.S.I. (a tutti i livelli);

21) nella copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore di Palmi (procedimento n. 3048/83 R.G. del pubblico ministero contro Giuseppe Pesce numerosi altri imputati), procedimento questo instauratosi per effetto delle dichiarazioni del pentito Pino Scriva dalla quale risulta la capacità intimidatoria della cosca Pesce-Pisano e i suoi accoliti (tra i quali Pisano Francesco, Pisano Salvatore, eccetera)

22) nelle schede illustrative della personalità mafiosa dei partecipanti alla riunione del 18 ottobre 1991 nella saletta riservata del bar Crystall di Rosarno, di proprietà di Arena Tiziana, nipote di Domenico Arena (cl. 922), quello che partecipò al *summit* e poi al pranzo, e moglie di Marcello Pesce, significando che l'onorevole Sandro Principe, come risulta dall'informativa del reparto operativo speciale già citata (8 novembre 1991), partecipò per un'ora all'incontro con Marcello Pesce, Francesco La Ruffa (cognato del Pesce Marcello) nella sala riservata del bar, e poi al pranzo con il La Ruffa, Domenico Arena (cl. 22), zio della moglie di Pesce Marcello e zio dell'omonimo Domenico Arena (cl. 54), quello inquisito nel procedimento penale numero 292/89 R.G. del pubblico ministero (vedasi faldone numero 3 sottofascicolo numero 20), ed altri, nonché con altri noti affiliati alla cosca (Scarano, Cusato e Iannaci, di cui si dirà in seguito);

Attesa simile copiosa documentazione, appare inverosimile che molti parlamentari abbiano potuto sostenere che dalla lettura degli atti non emergessero gli elementi di fatto posti a carico dell'onorevole Principe. Si può solo sommessamente arguire che a causa della copiosa documentazione trasmessa, i molti, non l'abbiano neppure letta, se è vero come è vero che l'onorevole Alfredo Biondi e l'onorevole Roberto Pinza, dalla lettura e dall'esame attento degli atti avevano compiutamente dedotto sia gli elementi di fatto che quelli di diritto posti a fondamento delle precedenti richieste, vedasi relazioni contenute nel faldone numero 3 sottofascicolo numero 1-*bis*).

Conseguentemente non si vede come possa essere stato violato l'articolo 111 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Premessa.

L'indagine in oggetto indicata ebbe origine dalle rivelazioni fatte da fonte confidenziale attendibile, non rivelata, al Comando del reparto operativo speciale dei carabinieri di Palermo. Secondo quanto riferito, il clan dei Buccafusca di Palermo, d'intesa con la famiglia camorristica degli Aurino di Napoli e con l'interessamento diretto di due calabresi, Vincenzo e Salvatore di Rosarno, poi identificati in Rositano Vincenzo e Pisano Salvatore, importavano da paesi sudamericani per il tramite di corrieri spagnoli, ingenti quantitativi di cocaina, e, per il tramite di tale Hallak Jousef Ibrahim, siriano, ingenti quantitativi di eroina, mediante corrieri turchi.

Riferiva altresì la fonte che potevano identificarsi i componenti di siffatta organizzazione criminale ed i suoi specifici traffici facendo riferimento all'utenza telefonica pubblica della « ESSO » di Rosarno (la stessa usata dai membri della cosca e

dai politici poi incriminati). Detta utenza, su richiesta dell'alto commissario antimafia dottor Domenico Sica, veniva sottoposta ad intercettazione telefonica preventiva, e, successivamente, attesi i primi risultati investigativi conseguiti, veniva convertita in intercettazione giudiziaria.

All'esito dei primi accertamenti investigativi, su richiesta della Squadra mobile di Gioia Tauro e della sezione anticrimine del reparto operativo speciale di Catanzaro, venivano pure sottoposte ad intercettazione giudiziaria numerose altre utenze telefoniche intestate o in uso a noti appartenenti alle famiglie mafiose dei Pesce-Pisano, da sempre operanti in Rosarno.

Le intercettazioni telefoniche consentivano di individuare quasi tutti gli accoliti del sodalizio criminoso, gli specifici ruoli dei capi, promotori, organizzatori, e dei corrieri, nonché di sequestrare ingenti quantitativi di eroina, cocaina, armi comuni e da guerra.

L'inchiesta, arricchitasi degli apporti probatori di varia natura – intercettazioni ambientali (procura della Repubblica di Taranto) dalle quali potevano altresì evincersi stretti rapporti tra il noto Licio Gelli ed il Pulito Marino, luogotenente della Sacra Corona Unita; servizi fotografici (procura della Repubblica di Bologna); dichiarazioni di collaboratori della giustizia (procura della Repubblica di Pisa e Fermo) – consentiva l'emissione, allo stato, di numero 70 ordinanze di custodia cautelare in carcere (vedasi ordinanze emesse dal giudice per le indagini preliminari di Palmi il 1° dicembre 1991 ed il 7 marzo 1992).

Già in precedenza, nei primi mesi del 1989, il pentito Marasco Salvatore, abile killer della cosca Pesce, nel disegnare la mappa delle zone di influenza mafiosa esercitata dalle varie cosche sul territorio calabrese, si soffermava in particolare (sarebbe utile una lettura integrale, alla quale comunque si rimanda, di dette dichiarazioni per ben comprendere la forza intimidatrice della cosca Pesce-Pisano e la sua capacità d'infiltrazione nella pubblica amministrazione), oltre che sui numerosi omicidi e sulla struttura territoriale di tipo « federativo » di tali cosche, sul traffico degli stupefacenti attuato, nonché sull'appoggio elettorale dato ad esponenti locali del partito socialista italiano e sull'asserito appoggio avuto dalla cosca da alcuni giudici della prima sezione della Corte di Cassazione (vedasi da pagina 232 a pagina 262 della richiesta del pubblico ministero del 7 agosto 1991 e faldone numero 3 sottofascicoli numero 12 - 13 – 14 e 15).

Anche un altro pentito, tale Ippoliti Fabrizio, che affiliato in Calabria, aveva avuto modo di conoscere i membri della cosca Pesce-Pisano durante un soggiorno in Rosarno, ha dichiarato che detta cosca appoggiava elettoralmente esponenti socialisti, precisando che Rositano Vincenzo, uno dei capi, vantava strette amicizie con l'allora ministro De Michelis (vedasi richiesta del pubblico ministero di Palmi del 7 agosto 1991 da pagina 445 a pagina 493 e pagina 503, nonché faldone numero 3 sottofascicolo numero 16).

Un altro pentito Serpi Leonildo ha descritto specificamente ed in dettaglio l'appoggio elettorale dato da tutte le cosche mafiose calabresi ad alcuni esponenti politici locali e nazionali del P.S.I. e della D.C. e del M.S.I., specificando inoltre la consuetudine dei politici di incontrarsi in appositi banchetti *pre* e *post* elettorali con gli esponenti di spicco delle organizzazioni criminali (vedasi faldone numero 3 sottofascicolo numero 2 alla cui lettura integrale si rimanda) e le metodiche usate per condizionare il voto (inserimento di affiliati nei seggi elettorali e precompilazione delle schede).

Tutte le dichiarazioni dei pentiti, concernenti i soggetti facenti parte dell'organizzazione criminosa, il traffico degli stupefacenti e delle armi, nonché l'appoggio elettorale fornito e le conseguenti infiltrazioni mafiose nelle istituzioni dello Stato sia a livello comunale (vedasi faldone numero 3 sottofascicolo numero 6 informativa reparto operativo speciale sezione Catanzaro dell'11 settembre 1991), provinciale, regionale e parlamentare, hanno trovato autonomo ed obiettivo riscontro nelle migliaia di intercettazioni telefoniche, in

parte riportate nelle due richieste del pubblico ministero (in quella del 7 agosto 1991, da pagina 493 a pagina 514 ed in quella del 19 settembre 1991 da pagina 1 a pagina 166) e nelle due ordinanze di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di Palmi, alle quali integralmente si rimanda (faldone II sottofascicoli da C a D).

Riscontri che nel corso del procedimento sono stati corroborati dalle dichiarazioni dell'onorevole Giuseppe Lavorato (faldone numero 3 sottofascicolo numero 4 – in ordine alla presenza nel consiglio comunale di Rosarno, successivamente sciolto, di personaggi mafiosi o comunque a vario titolo legati alla mafia), dell'onorevole Giacomo Mancini (faldone numero 3 sottofascicolo numero 4 – in ordine al condizionamento del voto da parte delle cosche mafiose della provincia di Reggio Calabria nel corso delle ultime elezioni politiche), dalle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari di Palmi dal Battaglini Mario, dal La Ruffa Francesco Ignazio e dal boss Giuseppe Pesce (faldone numero 3 sottofascicolo numero 4) di cui in seguito si dirà più compiutamente, allorché saranno esaminate.

Come può facilmente evincersi dalla lettura degli atti allegati alla presente richiesta e a quelle precedenti, questa indagine fu avviata in modo del tutto autonomo dalle dichiarazioni rese dai pentiti (Marasco, Ippoliti e Serpi Leonildo).

Sono state le intercettazioni telefoniche che hanno dimostrato, in via del tutto indipendente, la veridicità delle dichiarazioni rese, non solo sul traffico degli stupefacenti e sugli organizzatori delle cosche, ma soprattutto sull'occupazione delle istituzioni dello Stato attuato dalla cosca Pesce – Pisano, soprattutto nei comuni di Rosarno e San Ferdinando e sul condizionamento mafioso attuato mediante la forza intimidatrice che deriva dal vincolo associativo della cosca stessa (sul punto si rimanda alla integrale lettura delle dichiarazioni rese dall'onorevole Giuseppe Lavorato – faldone numero 3 sottofascicolo numero 4). Infiltrazione mafiosa attuata anche presso la regione Calabria, mediante l'appoggio elettorale dato (esempio al fratello dell'onorevole Sisinio Zito e all'onorevole Palamara Giovanni e ad alcuni candidati locali in particolare al Mario Battaglini, presidente del CO. RE.CO., il quale aveva lo specifico compito di avallare le delibere dei comuni controllati della cosca, assicurandone lavori ed illegittimità di ogni tipo - vedasi da pagina 112 a pagina 114 della richiesta del pubblico ministero del 15 novembre 1991 – faldone numero 1 sottofascicolo B »).

Questa indagine ha compiutamente dimostrato, per la prima volta, l'esistenza dei rapporti mafia – politica attribuendo ai fatti stessi una precisa configurazione giuridica: il concorso nell'associazione per delinquere di stampo mafioso (110 – 416-*bis* del codice penale).

Questo ufficio di procura ha sempre sostenuto che rientrano nella sfera d'applicabilità dell'articolo 416-*bis* del codice penale gli accordi di tipo corruttivo – collusivo e lo sfruttamento organizzato del potere politico – amministrativo a fini personali o clientelari che normalmente sono caratterizzati dallo sfruttamento sistematico ed abusivo dei poteri pubblici, condizionato fortemente dalla forza intimidatrice del vincolo associativo.

« Tutto il P.S.I. di Rosarno era in mano delle cosche Pesce – Bellocco e, tramite esso se ne avvantaggiavano nella gestione dell'amministrazione comunale » (vedasi dichiarazioni di Marasco Salvatore già citato).

Non vi è parola di dette dichiarazioni e di quelle di altri pentiti che negli elementi probatori acquisiti non abbiano trovato puntuale, preciso ed obbiettivo riscontro per il tramite delle intercettazioni telefoniche eseguite dalla squadra di Gioia Tauro e del reparto operativo speciale di Catanzaro, nonché negli accertamenti di polizia giudiziaria eseguiti sui personaggi inquisiti (parentele, appartenenza a rango mafioso) e nelle perquisizioni effettuate (anche quelle pre – elettorali).

La forza intimidatrice di una siffatta cosca mafiosa ed il conseguenziale assoggettamento che ne deriva assicurano agli

affiliati la gestione di una ampia fascia di voti (sul punto si rimanda alla lettura delle dichiarazioni di tutti i pentiti e in specie dell'onorevole Giacomo Mancini). Detto procacciamento di voti rientra tra quelle attività che l'articolo 416-*bis* del codice penale assoggetta alla sanzione penale. Detto assunto accusatorio, allorché fu sostenuto per la prima volta da questo ufficio, suscitò grande scandalo e stupore, nonché gravi reazioni di ogni tipo, anche istituzionale; oggi però è norma di legge, tant'è che, (seppure con dei limiti) il legislatore lo ha normativamente riconosciuto con l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modifiche nella legge n. 356 del 7 agosto 1992: « L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche di concessioni, di autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ad ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali » (articolo 416-*bis* comma terzo del codice penale).

La normativa attuale prevede anche, con l'introduzione dell'articolo 416-*ter* del codice penale, l'assoggettamento alla stessa pena prevista dall'articolo 416-*bis* per chi ottenga la promessa di voti dalle cosche mafiose in cambio di denaro (ipotesi veramente del tutto marginale atteso che le cosche mafiose per loro stessa natura e per la stessa configurazione giuridica dell'articolo 416-*bis* del codice penale, mirano all'arricchimento dei loro accoliti soprattutto mediante l'acquisizione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti ecc. « e non chiedendo in cambio denaro »).

Ne consegue che oggi anche alla luce della normativa citata, l'ipotesi criminosa dell'articolo 416-*bis* del codice penale deve essere estesa al « politico » che in concreto svolga attività del genere, specie se, come nella specie, sia stabilmente legato (così come è dimostrato dalle intercettazioni telefoniche) all'associazione quale concorrente nell'attività medesima (vedasi al riguardo richiesta del pubblico ministero del 7 giugno 1991 da pagina 493 a pagina 501, faldone I sottofascicolo B).

In realtà, il sistema ormai notoriamente e da tempo consolidatosi implica, in generale, come già prospettato nella premessa, una stabile convergenza e comunione di reciproci interessi, per cui il politico (inteso tale termine in senso ampio, nel senso di colui che svolge attività di partito e che si avvale di questo per inserirsi nelle cariche elettive, ed in genere, nell'esercizio del potere, peraltro inteso quale fine a se stesso) si avvale delle cosche per assicurarsi l'esito favorevole, e il più favorevole possibile, nelle elezioni, restando pattuito ed inteso che, una volta eletto, si metterà al servizio e a disposizione di dette cosche, i cui interessi sono, appunto, l'acquisizione della gestione e del controllo delle attività economiche, delle concessioni, autorizzazioni, degli appalti e dei servizi pubblici, e comunque, lo sfruttamento di qualsiasi vantaggio (esempio esoneri illeciti dal servizio militare, affidamento di incarichi, finanziamenti per opere pubbliche eccetera).

Ne consegue che ricorre pienamente l'ipotesi criminosa dell'articolo 416-*bis* del codice penale per l'associazione mafiosa che svolge (come sempre avviene) attività del genere, e che tale ipotesi va estesa al « politico » che sia stabilmente legato all'associazione quale concorrente nell'attività medesima. Il rivolgersi alla mafia per fatti del genere, o accettare l'impegno, equivale di per sé ad adesione al programma criminoso della medesima per la parte relativa, ovviamentente agli « affari » amministrativi ed ai relativi abusi. Giova a questo punto rilevare che, ai sensi della sussistenza del delitto di cui all'articolo 416-*bis*, per pacifica giurisprudenza, è sufficiente l'adesione, non essendo necessaria la realizzazione dei programmi associativi.

Orbene la complessa vicenda processuale, inerente i rapporti mafia – politica, non può essere affrontata frammentariamente, bensì globalmente. Essendo detti rapporti tra di loro tutti collegati intimamente, essendo comprovata quella reciprocità di interessi tra i vari uomini politici del P.S.I e i vari membri della cosca di volta in volta contattati. Verifica questa più pregnante, laddove, impegno politico e rango mafioso erano concentrati fisiologicamente nella medesima persona.

Detta indagine infatti ha consentito di provare come nella campagna elettorale per le elezioni regionali e provinciali del maggio 1990, presso le utenze in uso (anche occulto esempio quello della ESSO di Rosarno) ai membri della cosca Pesce – Pisano (le stesse usate per il traffico degli stupefacenti) giungevano numerose telefonate di esponenti politici del P.S.I., tra cui: il senatore Sisinio Zito, il quale richiedeva a Pisano Francesco l'appoggio elettorale della cosca per il fratello Antonio, per la prima volta candidatosi alle elezioni regionali, ed eletto con notevole successo tanto da risultare il terzo degli eletti (vedasi al riguardo da pagina 503 a 505 delle richieste del pubblico ministero del 7 agosto 1991); l'onorevole Giovanni Palamara, consigliere regionale, plurinquisito (scandalo della forestazione, operazione « mani pulite » della procura di Reggio Calabria; omicidio onorevole Ligato) per fatti gravissimi sempre legati ai rapporti mafia – politica (in proposito si rimanda alla lettura integrale della richiesta del pubblico ministero del 7 agosto 1991 da pagina 508 a pagina 514 – faldone I, sottofascicolo B).

Dall'esame delle telefonate riguardanti il Battaglini ed il Palamara emerge come il « boss » Marcello Pesce, tuttora latitante, era riuscito per interessamento dell'onorevole Sisinio Zito e dell'onorevole Giovanni Palamara ad « imporre » la candidatura del Battaglini stesso, in sede centrale, nonostante l'opposizione dell'onorevole Giusi La Ganga. Proprio dall'utenza del « Bar Crystall » il Pesce Marcello assicurava il Battaglini che la sua candidatura era « sicura all'88 per cento », per averlo appreso da tale DE LUCA, fedelissimo uomo dell'onorevole Zito. Lo stesso Battaglini dopo mezzanotte dello stesso 8 aprile 1990, chiamava il Pesce Marcello al « Bar Crystall » per comunicargli la sua candidatura, (già a conoscenza dello stesso Pesce) e per preannunciargli i festeggiamenti. « In merito alla telefonata del 10 aprile 1990 delle ore 23,33 con Marcello Pesce, intendo precisare che quella sera c'era la riunione a Roma dei componenti regionali (Mundo, Zavettieri, Zito e Principe). Zito uscì prima dalla riunione e saputo che la mia candidatura era quasi certa telefonò per dare notizia al suo fedelissimo Francesco De Luca zio di La Ruffa), al quale avevo raccomandato la mia candidatura.

Il De Luca avvertì il La Ruffa, il quale lo disse a Marcello Pesce che mi chiamò ..... non so perché fu Pesce a darmi la notizia, che aveva appreso prima di me, e non La Ruffa o De Luca » (vedasi interrogatorio M. Battaglini del 13 marzo 1992 – faldone numero 3 sottofascicolo numero 4).

La « cameretta » del « Bar Crystall » (così come viene indicata nelle telefonate intercettate) era il luogo abituale e sicuro di riunione e di incontro tra i cosiddetti « politici e i mafiosi ».

« Il locale è composto da una grande entrata, con dei tavolini sulla sinistra, una sala più grande in fondo e il piano di sopra.

Forse la cameretta cui intendeva il barista era il luogo in cui c'erano i tavolini che era un po' appartato » (vedasi interrogatorio M. Battaglini del 13 marzo 1992 faldone numero 3 sottofascicolo numero 4).

Significativa per tutte è la telefonata intercettata il 28 aprile 1990, allorché il Marcello Pesce veniva chiamato a casa sua dall'utenza del « Bar » perché era ivi richiesta la sua presenza dal Battaglini e dal Rao Gaetano (nipote di Giuseppe Pesce entrambi a vario titolo infiltrati nella pubblica amministrazione).

Come pure significativa è quella intercettata il 2 aprile 1990 riguardante il pranzo che doveva avvenire presso il risto-

rante « Gaetanaccio » di Rosarno al quale doveva partecipare, unitamente al Marcello Pesce, l'onorevole Palamara (vedasi pagina 508 della richiesta del pubblico ministero del 7 agosto 1991). « Non ho mai partecipato ad un pranzo al ristorante "Gaetanaccio", ricordo che nel periodo delle elezioni non so con precisione quando feci una cena con altri politici locali compreso Palamara e qualcuno di fuori presso il ristorante la "Fattoria" (vedasi telefonate del 22 aprile 1990 ore 13,23) » (Vedasi interrogatorio M. Battaglini del 13 maggio 1992 – faldone numero 3 sottofascicolo n. 4). Pranzo poi avvenuto presso la Pizzeria la « Fattoria » (vedasi pagina 510 della richiesta del pubblico ministero del 7 agosto 1991).

Come pure risulta inequivocabilmente provato che l'agenzia di trasporti Medmam di Rosarno era in effetti di proprietà di Marcello Pesce ed era stata utilizzata quale sede operativa dal La Malfa, dal Rao, dal la Ruffa e dal Battaglini per acquisire i dati dei risultati elettorali conseguiti. Marcello Pesce, che nell'occasione aveva appoggiato l'onorevole Palamara, gli aveva assicurato 500 voti di preferenza in più (Vedasi pagina 510 della più volte citata richiesta del pubblico ministero del 7 agosto 1991).

Da quanto fin qui riassunto è evidente come l'area di servizio della « ESSO » di Rosarno, il « Bar Crystall » (di proprietà della moglie del Pesce Marcello, Arena Tiziana) e l'agenzia « Medmam Trasporti » del Pesce Marcello erano delle vere e proprie centrali operative che servivano non solo per i collegamenti relativi ai traffici di droga, ma anche per « sicuri » contatti con i politici.

Come pure è comprovato, non solo dalle intercettazioni telefoniche, ma dalle stesse ammissioni del Battaglini che il Pesce Marcello (vedasi faldone numero 3 sottofascicolo numero 22 – relativamente alle circostanze fotograficamente provate che il Battaglini era stato « testimone » al matrimonio del Marcello Pesce celebratosi il 13 giugno 1987) partecipasse alle riunioni dei politici rosarnesi e non, presso il « Bar Crystall ». « Non mi risulta che il Pesce Marcello si interessasse della campagna elettorale, anche se talvolta era presente quando noi politici ci riunivamo al « Bar Crystall » (vedasi faldone numero 3 sottofascicolo numero 4). Fu il Pesce però a garantirgli la candidatura.

Come pure provato è che la candidatura del Battaglini, sostenuta dal Marcello Pesce per le elezioni provinciali, era stata proficua: « Nelle elezioni del 1990 a Rosarno presi circa 2200 voti su 3085 voti complessivi per le provinciali. A San Ferdinando presi circa 300 voti, tenuto conto che c'erano due candidati locali » (vedasi più volte citato interrogatorio).

Del resto Battaglini era uno dei quattro candidati che la cosca appoggiava per le elezioni comunali (la cosiddetta quaterna) giuste le dichiarazioni di Marasco Salvatore (vedasi pagina 35 della ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di Palmi del 7 marzo 1992 – faldone numero 2 sottofascicolo « D »): « Attualmente, l'amministrazione si è rinnovata da pochi mesi ed è capeggiata dal sindaco Lacquaniti, democristiano, che, per quel che ne so, non è legato ad alcuna cosca. La precedente amministrazione era invece capeggiata prima da Rao Antonino del P.S.I., persona sostenuta dalla cosca Bellocco.

Nonché Rao Gaetano, nipote di Giuseppe Pesce fu Antonino; poi da Alessi, entrambi del P.S.I., ed entrambi sostenuti dalla cosca Pesce. Mi consta direttamente che, in occasione delle elezioni, la cosca Pesce faceva votare la quaterna : Alessi – Rao Gaetano – Battaglini – Venanzio Girolamo. Anch'io mi adoperai per procacciare voti a tali persone. Tutti i membri della cosca fecero lo stesso con i loro parenti ed amici; era particolarmente sostenuto Rao Gaetano, che fu il primo di tutti gli eletti, con un gran numero di voti (almeno per quanto riguarda gli eletti del suo partito, il P.S.I., cui appartenevano anche gli altri due); anche La Ruffa, cognato di Pesce Marcello fu eletto per il P.S.I. (N.D.R. non è vero dunque così come hanno affermato i giudici della prima sezione della Corte di Cassazione che il La Ruffa non era stato indicato dal Marasco Salvatore) ..... *omissis*.....

Anche Cusato Girolamo era sostenuto dal genero di Giuseppe Pesce fu Antonino, Francesco Tutino, così come Iannaci Francesco che era sostenuto dal genero Tutino Francesco, nonché da Iannaci Giuseppe anch'esso genero del predetto Pesce e zio del medesimo Iannaci Francesco. Insomma, tutto il P.S.I. era in mano alle cosche Pesce – Bellocco e tramite esso, se ne avvantaggiavano nella gestione dell'amministrazione comunale ».

Incidentalmente, va rilevato che Marasco Salvatore fu ritenuto inattendibile in sè, in assoluto e verso chiunque, dalla prima sezione della Corte di Cassazione (si è già detto che il Marasco aveva accusato alcuni giudici di detta Sezione di collusione con la cosca Pesce) e, contemporaneamente (« *id est* » nello stesso giorno), del tutto attendibile dalla sesta sezione della medesima Corte, allorquando accusò la cosca Pesce e non solo questa.

La stessa prima sezione della Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di Palmi del 7 marzo 1991, emessa nei confronti del Battaglini e del La Ruffa sostenendo che la « raccomandazione » è lecita e giusta, e costituisce valore essenziale della democrazia e dello Stato e che il Battaglini, il Rao, il La Ruffa, il Marcello Pesce, il Pisano Francesco (quello che appoggiò l'onorevole Zito) nelle telefonate intercettate non erano appartenenti alla cosca mafiosa ma solo aderenti al partito socialista: « di tutte le telefonate intercettate, soltanto alcune, circa una diecina, hanno visto come protagonisti diretti o indiretti il Pesce Marcello o il Pisano Francesco, sempre peraltro nella veste non già di boss di cosca ma soltanto di aderenti al partito socialista, impegnati in quanto tali a fare ottenere a quest'ultimo ai suoi candidati, spesso in cocorrenza tra loro, il successo elettorale, ed intento a manifestare curiosità prima e soddisfazione più tardi per detto risultato »; (vedasi sentenza Corte di Cassazione del 8 giugno 1992, pagina 14 – faldone numero 3 sottofascicolo numero 3).

Si è già evidenziato come negli ambienti malavitosi fosse ben noto (indipendentemente da quanto dichiarato dal Marasco Salvatore) e diffuso il convincimento che il vecchio boss « Pesce Giuseppe » avesse la possibilità di influire sulla Cassazione (vedasi interrogatorio di Donati Luciano – faldone numero 3 sottofascicolo numero 4).

Ma a prescindere da ciò, pur nel doveroso rispetto dei ruoli, non possono non rilevarsi i gravi travisamenti di fatto compiuti dai giudici di legittimità, i quali, pur consapevoli dell'impossibilità di valutare il « merito » (compito questo non assegnato al giudice di legittimità), di fatto, poi con inammissibile invasione di campo, hanno valutato gli elementi indizianti posti a fondamento del provvedimento restrittivo, valutandoli in senso opposto a quello del giudice di merito.

In particolare i giudici di legittimità hanno affermato:

1) che dalla motivazione complessiva dei provvedimenti restrittivi non sussisteva alcun elemento di fatto, « positivamente accertato », idoneo a dimostrare che nella campagna elettorale del maggio 1990 si fossero realizzati brogli elettorali o atti intimidatori, ritenendo che i furti e tentativi di estorsione subiti dal Mammola Ezio Bruno, essendo « successivi alle elezioni » e per la loro stessa natura non erano riferibili all'incontro avuto dallo stesso Mammola con Pisano Francesco e con il senatore Zito. Come pure il riferimento esistente in una telefonata intercettata « un'altra botta », sempre relativamente al Mammola non era suscettibile di essere interpretato come atto d'intimidazione, anche perché sia il Pisano Francesco che il Pesce Marcello erano immuni da « pregiudizi penali di qualche rilievo »;

2) che attraverso le numerose intercettazioni telefoniche non risulta evidenziato alcun fatto capace di dimostrare un qualsiasi accordo di scambio tra candidati del P.S.I. ed emissari di cosche mafiose locali;

3) che le telefonate in cui comparivano Pesce Marcello e Pisano Francesco

non erano « boss », ma soltanto « aderenti al partito socialista » (affermazione apodittica in netto contrasto con tutti gli atti del processo);

4) che la telefonata intercettata alle ore 21,40 del 4 maggio 1990 tra Pelle Antonino e un non meglio identificato appartenente alla famiglia Pisano « non appare oggettivamente interpretabile alla stregua di un indizio dell'attuazione dell'accordo, ma solo come epifenomeno di un impegno individuale nella campagna elettorale ormai conclusa » (si è visto come oggi questo comportamento di per sé solo costituisca ai sensi dell'articolo 416-*bis* comma terzo del codice penale reato);

5) che alla luce di tali elementi le dichiarazioni dei pentiti non potevano essere ritenute idonee a dimostrare altro che l'impegno delle famiglie Pisano – Bellocco e Pesce nel sostenere talune liste e all'interno di quest'ultime, tali candidati (eppure l'Ippoliti lo aveva spiegato « con i socialisti si poteva mangiare di più »).

Orbene alla luce di quanto fin qui esposto, non è chi non vede, come i giudici di legittimità, ben lungi dal verificare la corretta applicazione delle regole della logica da parte dei giudici di merito, di fatto, hanno sovrapposto la propria valutazione di merito, travisando i fatti ed omettendo di valutare tutti gli elementi esistenti, atteso che:

1) il Mammola subì gli attentati dall'11 aprile al 20 giugno 1990 e quindi detti atti intimidatori non erano stati perpetrati dopo le elezioni, bensì prima, durante e dopo. Aggiungasi che la riferibiltà di detti fatti intimidatori all'incontro ed alle telefonate del Pisano Francesco poteva evincersi facilmente, cronologicamente e logicamente dalle stesse dichiarazioni rese dal Mammola il quale aveva ammesso che « per la prima volta nella sua vita » aveva subito attentati del genere: « È vero però che ho ricevuto intimidazioni dirette ed indirette prima e dopo la campagna .....*omissis* ..... . All'incontro ricordo che l'avvocato Guerrisi, che è di Rosarno, riconobbe subito il Pisano, e rimase contrariato dalla presenza del Pisano Francesco che egli conosceva bene.

Anche io rimasi perplesso e preoccupato dell'incontro, così come lo era stato il Guerrisi il quale conosceva bene il Pisano, in quanto di Rosarno » (vedasi da pagina 41 a 61 dell'ordinanza di custodia cautelare del 7 marzo 1991 faldone numero 2 sottofascicolo D »). Del resto il Pisano Francesco si interessava per gli Zito in quanto pretendeva l'assunzione della sua fidanzata (ecco provato dunque il sinallagma voto – favore). Quanto ai pregiudizi penali del Pisano Francesco e del Marcello Pesce, è sufficiente osservare che il primo era stato già denunciato nel novembre 1990 dal gruppo dei carabinieri di Reggio Calabria come appartenente alla cosca mafiosa « Pisano » (i giudici di legittimità avevano agli atti detto rapporto ed era stato rinviato a giudizio a seguito delle dichiarazioni di Scriva) ed il Pesce Marcello, anche lui latitante, perché colpito dell'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di Palmi del 3 dicembre 1991 (confermata anche dalla Cassazione) era stato già rinviato a giudizio del giudice istruttore di Palmi a seguito delle dichiarazioni del Marasco (si è già citato la relativa ordinanza – sentenza – vedasi faldone numero 3 sottofascicolo numero 20);

2) quanto all'accordo di scambio, in seguito sarà sufficiente citare le telefonate riguardanti il La Ruffa ed il deputato Principe per dimostrare come e quanto fosse forte il sinallagma voto – favori;

3) che la cosca Pesce – Pisano appoggiasse il P.S.I. perché « con i socialisti si poteva mangiare di più » lo aveva confidato il Rositano Vincenzo all'Ippoliti Fabrizio, per cui non si vede come i giudici di legittimità abbiano potuto sdoppiare, anche logicamente, nelle medesime persone, l'appartenenza alla mafia ed al P.S.I;

4) la telefonata del 4 maggio 1990 era intervenuta tra Pelle Antonio (*alias* « Gamba » o « Gambazza ») noto boss mafioso di San Luca e Pisano Salvatore, fratello del Pisano Francesco, uno dei capi

dell'omonima cosca, tutt'oggi latitante. È erronea quindi l'affermazione secondo cui non era stato identificato (si rimanda alla lettura integrale della intercettazione – vedasi la pagina 42 a 43 dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Palmi del 7 marzo 1991 faldone numero 2 sottofascicolo D »);

5) i giudici di legittimità hanno ritenuto anche in questo caso inattendibili i cosiddetti « pentiti » in quanto le loro dichiarazioni potevano dimostrare solo l'appoggio dato ad alcuni candidati, ma non anche l'accordo di scambio. Eppure i pentiti avevano chiarito che l'appoggio era finalizzato allo sfruttamento sistematico del « potere politico » (in seguito si vedrà come) e per avvantaggiare i propri affiliati.

Affermare, come hanno fatto i giudici di legittimità, che Pesce Marcello e Pisano Francesco non sono mafiosi o emissari della cosca, equivale ad affermare che « la mafia non esiste », che « chiedere i voti ai mafiosi non è reato » (purché siano regolarmente iscritti ad un partito politico), che « raccomandare i mafiosi o procurargli finanziamenti eccetera » è normale attività di un politico (anche se moralmente riprovevole !).

È evidente come una siffatta pronuncia giurisdizionale crea dei forti vuoti di correlazione e fa sorgere serie perplessità sulla sua natura vincolante, non solo perché il presidente della prima sezione in quanto accusato dal pentito Marasco avrebbe dovuto astenersi dal decidere, ma soprattutto perché la decisione è fondata, per come si è visto, su gravi travisamenti di fatto e su di una apodittica ed indimostrata diffidenza nei confronti dei pentiti come sempre ritenuti da detta Sezione della Cassazione « inattendibili ».

Fatti specifici riguardanti il deputato Principe.

In premessa si è già illustrata la penetrazione della cosca Pesce – Pisano, nella pubblica amministrazione. Penetrazione questa favorita dal successo elettorale ottenuto dagli uomini politici che l'organizzazione criminale aveva votato e fatto votare.

L'occupazione delle istituzioni da parte di detta cosca ha trovato un ulteriore riscontro negli accertamenti eseguiti dal reparto operativo speciale dei carabinieri di Catanzaro che su specifica delega hanno verificato la presenza massiccia ed allarmante nei comuni di Rosarno e San Ferdinando di noti esponenti del sodalizio criminale. Quanto al comune di Rosarno è sufficiente, per i fini che qui interessano citare, il Rao Gaetano (cl. 47) nipote del boss Pesce Giuseppe (cl. 23), il La Ruffa Francesco Ignazio, nipote acquisito del citato Pesce Giuseppe, Iannaci Francesco (cl. 61) genero del pesce Giuseppe (cl. 23) (per una disamina più completa si rimanda alla lettura integrale della richiesta del pubblico ministero del 15 novembre 1991 da pagina 1 a pagina 10 – faldone numero 1 sottofascicolo B »).

Orbene se da dette presenze nel consiglio comunale di Rosarno si deduce che la mafia ormai colloca direttamente i propri rappresentanti negli organi elettivi, dall'informativa del 8 novembre 1991 del reparto operativo speciale di Catanzaro (faldone numero 3 sottofascicolo numero 21) risulta provato come l'attività politica viene svolta esclusivamente in funzione dello sfruttamento del potere, in una comunanza di reciproci interessi generali e particolari tra politici che si avvalgono dei raggruppamenti mafiosi in sede di elezioni e le espressioni amministrative (nella specie) di tali raggruppamenti.

Ed in definitiva i raggruppamenti medesimi che si servono del potere politico per il perseguimento degli intendimenti illeciti cui è finalizzato l'illecito scambio: la gestione dell'anzidetto potere in ogni sua possibile estensione ed implicazione per l'acquisizione di vantaggi patrimoniali e non (sul punto si rimanda alle dichiarazione dei pentiti).

Dalle intercettazioni telefoniche eseguite presso l'utenza (numero 0966-773166) del La Ruffa Francesco Ignazio, consigliere comunale, nipote acquisito del

capo cosca Pesce Giuseppe (cl. 23) e cognato di Pesce Marcello (sul cui ruolo di capo nell'ambito del sodalizio criminoso si rimanda alla lettura delle pagine 482 e seguenti dell'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari di Palmi del 3 dicembre 1991) risulta provato l'impegno da costui profuso nel richiedere favori per il proprio tornaconto o di altri affiliati e nell'elargire favori quale esponente politico di rilievo in seno al consiglio comunale di Rosarno.

I personaggi solitamente in contatto con il La Ruffa sono il De Luca Francesco (funzionario dell'INPS di Reggio Calabria, zio del La Ruffa, fedelissimo del senatore Zito), quello che aveva comunicato la candidatura del Battaglini, allorché proprio Marcello Pesce, l'aveva « garantita », superando anche le ostilità frapposte dalla direzione centrale del partito socialista italiano. Tramite De Luca, il La Ruffa e la propria moglie Pesce Carmela (sorella di Pesce Marcello) riuscivano ad utilizzare per fini personali l'attività istituzionale dell'INPS e quindi soddisfare le richieste di familiari ed amici che a loro si rivolgevano (si rimanda alla lettura dell'informativa del reparto operativo speciale dei carabinieri di Catanzaro del 8 novembre 1991 da pagina 2 a pagina 7 – faldone numero 3 sottofascicolo numero 21). Questa frase intercettata alle ore 19,44 del 27 marzo 1991 sull'utenza del La Ruffa è la prova più diretta: « lo so ... lo so, comunque se ti serve qualcosa dall'INPS vedi che ho amici oh ... per la pensione non ci sono problemi oh .... (vedasi faldone III, sottofascicoli numero 21 – allegato numero 1 pagina 90 informativa reparto operativo speciale di Catanzaro dell'8 novembre 1991).

Altro soggetto in contatto con il La Ruffa è il Curcio Vito segretario particolare dell'assessore regionale Leopoldo Chieffallo (noto esponente della massoneria calabrese, all'epoca assessore regionale).

Nel corso della telefonata intercettata alle ore 08,20 del 10 dicembre 1990, il La Ruffa pregava il Curcio di interessarsi per l'esonero del servizio di leva del cognato Galatà Giovanni, il fratellastro di Marcello Pesce. Il Curcio assicurando la piena disponibilità, gli comunicava pure che altra raccomandazione, quella fattagli in favore di un non meglio identificato « Muzzupappa » era andata a buon fine. Il Curcio si lamentava del fatto, molto significativo, che molte altre raccomandazioni, di cui si era interessato su segnalazione del La Ruffa erano andate a buon fine, senza però avere ottenuto il preteso ringraziamento. Il che dimostra che il La Ruffa in più occasioni si era rivolto al Curcio per ottenere illegittimi esoneri dal servizio di leva. Il Curcio spiegava che il « Muzzupappa » aveva ottenuto « l'idoneità di quarta categoria » e quindi aveva diritto al congedo; (è sintomatico il ritenere che fosse questo l'espediente usato per soddisfare le raccomandazioni).

Nel corso della telefonata intercettata alle ore 17,49 del 12 dicembre 1990 il La Ruffa si lamentava con il Curcio del mancato interessamento nei confronti del cognato Galatà Giovanni, atteso che era stato riconosciuto « abile di seconda categoria ». Il Curcio si giustificava affermando di non avere avuto modo di contattare il suo amico « Vincenzo » (ossia colui che di fatto favoriva il Curcio nel far concedere gli illegittimi esoneri). A questo punto il La Ruffa testualmente dichiarava: « si ..... come ..... è il secondo anno, perché l'anno scorso è stato fatto rivedibile, si era interessato Sandro Principe ».

Il Curcio concludeva affermando che non ci sarebbero stati problemi a presentare una nuova domanda di « accertamenti sanitari ».

Nel corso della telefonata intercettata il 7 gennaio 1991 alle ore 12,11, il La Ruffa rintracciava il Curcio presso la sede della regione Calabria. I due si davano appuntamento telefonico presso un'altra utenza che il La Ruffa componeva alle ore 10,25 dell'8 gennaio 1991. Anche in questa conversazione il Curcio spiegava che l'unico modo per ottenere l'esonero dal servizio militare era quello di richiedere nuovi accertamenti sanitari alla Direzione generale sanità militare con sede in Roma.

Alle ore 11,41 del 21 febbraio 1991 il La Ruffa chiamava presso l'utenza installata presso il comune di Rende (CS) e conversando con Fausto Gradilone (segretario particolare dell'onorevole Principe) gli chiedeva di interessare l'onorevole Principe per l'esonero del servizio militare del cognato (Galatà Giovanni è fratellastro del Marcello Pesce).

Interessamento che è documentalmente provato dalla missiva allegata dall'onorevole Principe alla sua memoria difensiva (vedasi faldone numero 3 sottofascicolo numero 25). Detta « raccomandazione » (del 23 febbraio 1991) indirizzata al senatore Delio Meoli, sottosegretario alla difesa, segnalava che il Galatà, in posizione di ritardo, aspirava « ad essere esonerato dagli obblighi militari ». Il sottosegretario rispondendo all'onorevole Principe spiegava che l'accantonamento per « esuberi » dipendeva da un elaboratore elettronico e che se i problemi del Galatà erano sanitari doveva presentare idonea istanza corredata da giustificazione medica. (vedasi lettera del senatore Meoli dell'11 marzo 1991).

Allo stato delle indagini si sconosce se il Galatà abbia prestato il servizio di leva, certo è che ottenne illegittimamente la « rivedibilità » per interessamento dell'onorevole Principe e di altri funzionari dell'amministrazione militare, ancora ignoti. È comunque certo che senza l'interessamento di alcuno fu comunque dichiarato idoneo di « terza categoria », il che dimostra che la malattia lamentata era inesistente e che quindi il rinvio fu illegittimamente concesso.

Altre interessanti telefonate venivano intercettate sull'utenza del La Ruffa e particolare importanza hanno quelle registrate alle ore 14.30 del 19 novembre 1990 ed alle ore 14,39 del 19 novembre 1990. Occorreva costituire nel comune di Rosarno una nuova maggioranza politica e il La Ruffa insisteva con l'onorevole Principe, d'accordo con Domenico Arena (zio di Arena Tiziana, moglie di Marcello Pesce e zio dell'altro omonimo, Domenico Arena, inquisito per associazione a delinquere di stampo mafioso) perché pressando sull'onorevole Lavorato Giuseppe (P.C.I.) si potesse costituire una giunta cosiddetta « di sinistra » (vedasi da pagina 11 a pagina 12 dell'informativa reparto operativo speciale dei carabinieri di Catanzaro del 8 novembre 1991, faldone numero 3 sottofascicolo numero 21). Si riportano quindi testualmente le dichiarazioni rese dall'onorevole Lavorato, anche al fine di comprovare che l'onorevole Principe era pienamente consapevole del rango e della parentela mafiosa del La Ruffa e degli altri esponenti del P.S.I. di Rosarno in contatto con lui: « effettivamente alla fine dell'anno '90 la giunta comunale di Rosarno capeggiata da Pino Lacquaniti entrò in crisi e quindi per la ricostituzione di una maggioranza i partiti locali iniziarono dei contatti preliminari per la costituzione di un nuovo governo comunale retto dal partito comunista, dal partito socialista, e dalle forze laiche (PRI, PLI, PSDI). Con riferimento alla telefonata intercettata alle ore 14,39 del 19 novembre 1990, sull'utenza di La Ruffa e di cui la Signoria Vostra mi ha dato integrale lettura, voglio precisare preliminarmente che l'opposizione mia personale e del mio partito alla costituzione di una giunta siffatta riguardava essenzialmente la possibile presenza in giunta di consiglieri comunali che a vario titolo potessero essere legati alla mafia da vincoli di parentela o inquisiti per gravi reati. Preciso meglio, si fondava nella necessità imprescindibile di escludere dalla giunta persone che potessero avere legami familiari stretti con famiglie mafiose, oppure fossero soggetti a procedimenti penali per gravi reati. Con riferimento alla telefonata, l'onorevole Principe effettivamente mi parlò della possibilità di costituire una giunta con le forze politiche già indicate ed io ribadii che ciò poteva avvenire solo nel rispetto rigoroso delle condizioni discriminanti che noi come partito avevamo sempre posto. L'accordo in effetti poi si fece ed infatti restarono fuori dalla giunta i tre nipoti dei Pesce, ossia Rao Gaetano, La Ruffa e Tutino (vedasi faldone numero 3 sottofascicolo numero 4). Priva di fondamento è quindi la giustificazione fornita dall'onorevole

Principe in ordine alla sua pretesa buona fede.

Altri stretti e diretti contatti aveva il La Ruffa con l'avvocato Mario Battaglini (l'uomo della « quaterna », il testimone alle nozze del Pesce Marcello, assiduo frequentatore della ESSO di Rosarno, della Agenzia Medmam e del Bar Crystall candidato ufficiale alla provincia, della cosca Pesce – Pisano, nonché presidente del CO. RE.CO. di Reggio Calabria per l'approvazione rapida di delibere, anche illegittime del comune di Rosarno – sul punto si rinvia alla lettura integrale dell'informativa del reparto operativo speciale di Catanzaro da pagina 12 a pagina 22, faldone numero 3 sottofascicolo numero 21).

Significativa è la telefonata in cui il Battaglini, dopo avere chiamato il La Ruffa per comunicargli di avere subito approvato la delibera che riguardava la liquidazione di una parcella in favore dell'architetto Scriva (amico del La Ruffa e beneficiato anche dall'onorevole Principe), riceveva i complimenti per essere stato « più veloce della luce » (quanto alla illiceità dell'incarico ricevuto si rinvia alla lettura della pag. 56 della richiesta del pubblico ministero del 15 novembre 1991 – faldone primo sottofascicolo B »).

Che la preoccupazione del Battaglini fosse quella di far « passare subito » le deliberazioni che interessavano la cosca risulta dalle conversazioni intercettate il 6 gennaio 1991 alle ore 22,21, il 7 gennaio 1991 alle ore 11.04, il 14 gennaio 1991 alle ore 22,00 e il 18 gennaio 1991 alle ore 18,59 (vedasi da pagina 22 dell'informativa del R.O.S dei carabinieri di Catanzaro già più volte indicata). In sintesi da dette intercettazioni risulta provato l'interesse diretto del Battaglini e del La Ruffa per la delibera della giunta municipale di Rosarno relativa allo stato finale dei lavori di realizzazione della rete metanifera (importo lire 3.520.000.000).

Detti lavori, su progetto esecutivo del consorzio cooperativa costruzioni di Bologna, erano stati dati alla S.I.I. S.p.A., ed erano stati diretti dall'onnipresente ingegner Pasquale La Ficara di Rosarno, titolare della COGEL s.r.l. (coinvolto unitamente con il C.C.C. nell'indagine relativa all'illecita acquisizione di uno dei quattro lotti per la realizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro).

La delibera in esame (la numero 48 giunta comunale del 30 ottobre 1990) ricevuta dal CO.RE.CO. in data 11 gennaio 1991 fu dichiarata immune da vizi il 15 gennaio 1991.

Dichiarava al pubblico ministero di Palmi in data 12 febbraio 1989 Marasco Salvatore (vedasi faldone numero 3 sottofascicolo numero 12 pagina 46): « Ogni membro della cosca ha una zona di sua spettanza. Pesce Giuseppe fu Antonio e Pesce Antonino fu Francesco i capi, hanno in mano determinate zone di Rosarno: infatti come dirò appresso, che le zone sono suddivise con altre cosche, e cioè quelle dei Bellocco, dei Pisano, dei Cacciola e degli altri che in seguito nominerò. A detti Pesce pagano le tangenti tale Caserta, tale La Ficara imprenditore edile, uno dei titolari dei cantieri della catrame di San Ferdinando e tanti altri. Smedile Giuseppe, quello delle ruspe, imprenditore edile, prende sempre appalti dal comune di Rosarno e divide i guadagni con i Pesce, in quanto sono costoro che glieli fanno avere » (vedasi faldone numero 3 sottofascicolo numero 12).

Dichiarava altresì al pubblico ministero di Palmi in data 25 febbraio 1989 il Marasco Salvatore: « Mi risulta che la cosca Pesce procura lavori pubblici appaltati dal comune di Rosarno alla ditta Smedile Giuseppe e gli altri fratelli. Anche la ditta La Ficara appalta lavori dal comune su aiuto dei Pesce » (vedasi faldone terzo, sottofascicolo numero 13).

Questo ufficio ha provveduto a sequestrare tutta la documentazione esistente presso il comune di Rosarno relativa agli appalti, che costituirà oggetto specifico d'indagini, ove la richiesta autorizzazione sarà concessa.

Ciò spiega dunque l'interessamento del La Ruffa, l'efficienza amministrativa del Battaglini e gli interessi economici della cosca gestiti dall'ingegner La Ficara e dalla ditta dei fratelli Smedile.

Come pure significativa è l'intercettazione del 17 novembre 1990 delle ore 13,26 con cui il Battaglini comunicava al La Ruffa di avere approvato la delibera concernente una parcella (di lire 50.410.000) dell'architetto Domenico Scriva per la progettazione dell'illuminazione artistica del centro storico di Rosarno. Lo Scriva era stato incaricato dalla giunta municipale del comune il 6 agosto 1987 « non disponendo l'ufficio tecnico comunale di strutture idonee, né del tempo necessario per redigere il progetto » (sic), per cui egli era stato prontamente prescelto, e si era prontamente dichiarato disponibile sottoscrivendo apposito disciplinare (illegale) in cui accettava di essere retribuito solo se fosse avvenuto il finanziamento. La spesa dell'opera e della progettazione era stata deliberata senza copertura finanziaria ed in aleatoria previsione di stipulare un mutuo con la Cassa depositi e prestiti. Il 21 settembre 1987 il CO.RE.CO. aveva chiesto chiarimenti, forniti il 12 ottobre 1987, dopo che Scriva aveva predisposto il progetto e con altra amministrazione aveva impiantato questione per l'onorario, sfociata nell'emissione di un decreto ingiuntivo.

Ecco che la giunta municipale di Rosarno deliberava di corrispondere lire 50.410.000 all'architetto Scriva in provvisoria esecuzione del citato decreto ingiuntivo e tale delibera, ricevuta il 14 novembre 1990 dal CO.RE.CO., fu dichiarata immune da vizi il 16 novembre 1990 dal Battaglini e dagli altri membri.

Il 17 novembre 1990 il La Ruffa esprimeva al fido Battaglini il proprio compiacimento per essere stato « più veloce della luce ». (Il Battaglini, unitamente ad altri membri del CO.RE.CO., è stato arrestato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta della procura della Repubblica di Reggio Calabria, relativa alla gestione dei fondi del cosiddetto « decreto Reggio » – scandalo delle fioriere).

Che poi detti rapporti fossero, come ancora una volta si ribadisce, volti unicamente alla gestione del potere al fine di procurare vantaggi patrimoniali agli appartenenti all'organizzazione ed allo stuolo di personaggi che facevano parte dell'apparato o che attorno ad esso orbitavano, donde la sussistenza di una rete politica amministrativa – mafiosa che gestiva i pubblici affari, si coglie dalle telefonate del 12 marzo 1991 ore 14,18, del 13 marzo 1991 ore 22,01, del 16 marzo 1991 ore 20,59, del 25 marzo 1991 ore 9,39, del 27 marzo 1991 ore 9,36, del 27 marzo 1991 ore 10,04 (vedasi faldone numero 1 sottofascicolo B » – trascrizione integrale delle telefonate intercettate da pagina 91 a pagina 111).

Si coglie pure da dette telefonate la scelta « politica » dei progettisti per il completamento della rete fognaria di S. Stefano di Rogliano (CS), in cui grazie all'onorevole Principe, a La Ruffa (« qui a Rosarno su 9 consiglieri ne ho 5 con me », disse a riprova della sua influenza mafiosa – politico – elettorale) ed agli organi ad essi asserviti, il lavoro, escludendo il tecnico comunale di Rosarno ed altro « della Jonica », fu assegnato all'ingegner Giovanni Tucci di Rende (CS), all'architetto Domenico Scriva (lo stesso della « illuminazione artistica » di Rosarno) ed all'ingegner Giuseppe Caputo, anch'esso di Rende (CS), favorito dall'onorevole Principe che l'aveva voluto, perché genero di un suo amico che gli doveva fare un favore (vedasi da pagina 22 a 30 dell'informativa reparto operativo speciale dei carabinieri di Catanzaro dell'8 novembre 1991 – faldone terzo, sottofascicolo numero 21).

Alle ore 19,44 del 27 marzo 1991, infatti, il La Ruffa avuta la conferma che il terzo architetto, oltre a Scriva e Tucci era tale Caputo ne dava notizia al Tucci stesso (vedasi pagina 30 dell'informativa reparto operativo speciale dei carabinieri di Catanzaro del 8 novembre 1991 – faldone terzo, sottofascicolo numero 22).

Altro che trasparenza, dal contesto delle telefonate, si rileva anche che questo era il sistema, e che il gruppo era interessato anche ai fondi dei consorzi di bonifica, ai fini di consimili sfruttamenti (si rimanda alla lettura integrale delle intercettazioni telefoniche del 12 marzo 1991 delle ore 14,18 – faldone numero 1 sottofascicolo B » da pagina 91 a pagina 101):

TUCCI — adesso ci ha fatto prendere un sacco di lavori Sandro (l'onorevole Principe)

LA RUFFA — Eh ?

TUCCI — Uh .... quel ragazzo dice che veniva qua a pigliare..... faceva la direzione dei lavori su tre cantieri .... cazzo ..... chi ..... Francesco.

LA RUFFA — si

TUCCI — e poi ci hanno fatto questo bidone

LA RUFFA — quattro miliardi dice che è di finanziamento Giovanni

TUCCI — in totale si quattro miliardi, però dice che ci possiamo pagare subito la progettazione noi

LA RUFFA — e chi aspetti, vai a vedere

TUCCI — eh .... speriamo che li fa sempre la stessa impresa i lavori

LA RUFFA — e si

TUCCI — « Saremo pure garantiti ».

Anche da atti di procedimenti diversi dal presente possono dedursi significativi elementi delle « funzioni » svolte dal Battaglini in favore della cosca Pesce – Pisano. Sul punto si rinvia alla lettura della richiesta del pubblico ministero del 15 novembre 1991 da pagina 112 a pagina 115 (vedasi faldone numero 1 sottofascicolo B »).

Ancora maggiore e significativo riscontro delle connessione tra mafia e politica si trae dall'incontro avvenuto il 18 ottobre 1991 in Rosarno, prima al famoso « Bar Crystall » (intestato alla moglie del Marcello Pesce) nella altrettanto famosa « cameretta » (quella descritta dal Battaglini) e successivamente nella sala riservata del ristorante « L'Angoletto » (di proprietà di Carmelo Cacciola, altro affiliato della cosca Pesce – vedasi dichiarazioni di Marasco e ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore di Palmi già più volte citate).

Alle ore 9,20 del 17 ottobre 1991 il La Ruffa componeva il numero 0966/766396 intestato al bar pizzeria di proprietà del Cacciola, sito in contrada « Carosello » e prenotava un pranzo per il giorno successivo per otto o al massimo dieci persone, precisando che la « persona più piccola invitata sarebbe stato un onorevole ».

Alle ore 9,22 dello stesso giorno richiedeva il proprietario del ristorante e precisava che era prenotata una sistemazione nella parte « riservata » e pulita del locale. La qual cosa non merita commento alcuno.

Alle successive ore 10,17 del 17 novembre 1991 il La Ruffa chiamava il segretario dell'onorevole Principe, Fausto Gradilone e fissava un appuntamento proprio al Bar Crystall: « F — La Ruffa; G — Gradilone;

F — per domani

S — si

F — eh ..... e allora.... guarda eh ..... eh penso che la cosa più semplice ci vediamo ..... se .... a ... a da Crystall

G — al Crystall

F — eh Bar Crystall .... e ti spiego poi dov'è .... così

G — aspetta che me lo segno ..... un ..... appunto

F — si perché se no, non so dove dirgli ... al comune di..... non siamo presentabili

G — allora al Bar Crystall

F — eh ... c'è una saletta così parliamo.

Il La Russa concludeva dicendo che avrebbe avvisato il Bombardieri Oscar, consigliere comunale del P.S.I in Siderno (RC).

Alle ore 7,30 del 10 ottobre 1991 il La Ruffa avvisava dell'incontro al Bar Crystall per le ore 12,30 il Cotroneo Antonio, già vice sindaco di Reggio Calabria ed esponente del P.S.I. calabrese.

Alle ore 8,25 dello stesso giorno il La Ruffa avvisava anche il « compare Nico », ossia l'Arena Domenico, zio di Arena Tiziana, moglie di Marcello Pesce e zio dell'omonimo Arena Domenico, (affiliato della cosca Pesce – Pisano). L'appuntamento veniva fissato dal La Ruffa per le ore 11,30.

I militari del reparto operativo speciale, predisponevano un servizio di osservazione onde accertare la veridicità dell'incontro ed identificare le persone conve

nute (N.B. Nessuno di loro conosceva l'onorevole Principe o gli altri convenuti).

Una precisa e puntuale ricostruzione dei fatti può cogliersi dalla lettura delle deposizioni rese al pubblico ministero di Palmi in data 18 maggio 1992 dai militari che effettuavano detto servizio (vedasi faldone terzo, sottofascicolo numero 18). Premesso che detti militari non conoscevano le persone intervenute, tant'è che i riconoscimenti furono espletati successivamente per il tramite delle intercettazioni telefoniche, delle fotografie all'uopo scattate e attraverso i numeri di targa delle vettura (vedasi relazione di servizio del 23 ottobre 1991, allegato numero 7 dell'informativa dell'8 novembre 1991 del reparto operativo speciale dei carabinieri di Catanzaro – faldone terzo sottofascicolo numero 21) emerge dalle predette deposizioni che:

1) alle ore 10,30 davanti al Bar Crystall vi erano tre persone in evidente attesa, ossia: Scarano Domenico (assessore comunale P.S.I.),

Iannaci Francesco di cui si è già detto e di cui si è ampiamente parlato;

Arena Domenico (di cui si è ampiamente detto);

2) alle ore 11,20 usciva dal bar il Marcello Pesce (quello che indossava la maglietta di colore aragosta) e salutava solo il La Ruffa;

3) alle ore 12,10 sopraggiungeva l'onorevole Principe e gli altri partecipanti tra cui il Cotroneo Antonio, il Figliomeni Alessandro e il citato Bombardieri Oscar;

4) l'incontro all'interno del bar era durato fino alle ore 13,10 e per tutto quel tempo il Marcello Pesce era nel bar, nella « cameretta » atteso che i convenuti non erano visibili dall'ingresso del locale. « Poiché era passato molto tempo da quando dette persone erano entrate nel bar e poiché la cosa era sospetta, fui chiamato via radio dagli altri colleghi e sollecitato ad effettuare una ricognizione all'interno del locale. Cosa che feci senza entrare all'interno del bar riuscendo a vedere all'interno dall'ingresso ed accertando che all'interno non vi era nessuno, cosa questa che mi insospettì ulteriormente, riuscivo a vedere solo la cassa che era di fronte all'ingresso ed il bancone che era alla mia destra. Le macchine erano parcheggiate all'esterno del locale. Alle 13,30 circa, tutte le persone che si trovavano all'interno del bar e che non erano mai uscite, compreso il giovane con la maglietta aragosta (N.d.r. ossia il Pesce Marcello), fino a quel momento, successivamente cominciarono ad uscire a gruppetti » (vedasi dichiarazioni di Elefante Salvatore).

5) alle ore 13,10 tutti i convenuti, non fu però accertato se vi fosse anche il Marcello Pesce, si avviavano verso il ristorante, ove però, nessun discorso politico veniva effettuato, atteso che il *summit* vero e proprio si era già svolto all'interno del bar in presenza del « boss » Marcello Pesce. Nella verosimile assenza del Pesce, infatti non si era parlato né di politica, né di finanziamenti: « io ed il mio collega pranzammo nel ristorante dove all'interno notammo una lunga tavolata di circa tredici persone nel corso della quale vedemmo le persone scherzare e ridere, ma non parlare mai di politica o di discorsi impegnativi » (vedasi dichiarazioni di Elefante Salvatore). Al pranzo partecipava anche il Cusato Girolamo (già indicato dal Marasco Salvatore come uomo politico sostenuto dalla cosca Pesce – Pisano).

Quale possa essere stato l'oggetto della riunione avvenuta all'interno della « cameretta » del bar Crystall non è dato sapere, anche se intuibile, stando alla natura dei rapporti già illustrati.

I motivi per i quali si siano potuti incontrare un deputato, alcuni esponenti della cosca Pesce (La Ruffa, Pesce Marcello, Iannaci, Cusato e Scarano, un politico di Reggio Calabria (presidente dello IACP) e due amministratori della zona Jonica (Bombardieri e Figliomeni), li ha spiegati nella sua memoria difensiva l'onorevole Principe: raccomandazioni e finanziamenti.

Certo è che anche l'imprenditore Pietro Smedile (quello citato da Marasco) doveva incontrarsi con l'onorevole Principe.

Pietro Smedile è marito di Pesce Costanza, cugina paterna del boss Giuseppe Pesce (cl. 23). Come risulta dalla telefonata intercettata il 22 ottobre 1991 alle ore 8,11, era stato più volte cercato dal La Ruffa e fra l'altro doveva raccomandare all'onorevole Principe (« Sandrineiu », come affettuosamente lo chiamava il La Ruffa) una candidata in un concorso a cattedra, per cui veniva poi interessato il segretario dell'onorevole, Fausto Gradilone, con la telefonata del 22 ottobre 1991, ore 10.00. La candidata era Teresa Leuzzi, nata a Scilla il 28 ottobre 1967 e residente in Galatro, e Smedile, presentato dal La Ruffa, si definiva « il figlio adottivo di « Cecchino Principe » (Cecchino è il padre dell'onorevole Sandro Principe). Anche detta circostanza sarà oggetto di specifica indagine ed eventuale successiva imputazione.

Nella telefonata del 21 ottobre 1991 delle ore 11,48, l'onorevole Principe comunicava al La Ruffa che l'avevano fatto « mangiare » e « bere assai ».

Il La Ruffa quindi insisteva nel raccomandare il cognato Giovanni Galatà per l'esonero dal servizio militare ed accennava ad una questione assai importante. Il De Luca, zio del La Ruffa, il « fedelissimo » di Zito nelle imminenti elezioni avrebbe sostenuto sia il Principe che lo Zito.

Per stessa ammissione dell'onorevole Principe (vedasi memoria difensiva del 10 dicembre 1992) il La Ruffa e lo Scarano avevano chiesto al deputato di interessarsi presso il ministro Tognoli per ottenere il finanziamento di un'opera sportiva (la cosiddetta legge Carraro).

Anche questo interessamento ed il relativo esito potrà essere accertato solo nel prosieguo delle indagini ed eventualmente costituire oggetto di specifica imputazione.

L'attestato rilasciato il 1° febbraio 1992 dal segretario del comune di Rende, secondo cui i lavori di completamento della rete fognaria in località Santo Stefano non erano stati ancora appaltati, è irrilevante allo stato, atteso che detto documento è stato allegato stranamente alla memoria difensiva, depositata in cancelleria il 10 dicembre 1992 (quindi dieci mesi dopo).

Come pure del tutto irrilevante è la certificazione del comune di Rende secondo la quale nessuna ditta avente sede in Rosarno e San Ferdinando ha mai avuto conferimenti per l'esecuzione di lavori pubblici. Basta osservare che l'impresa S.I.I. corrente in Rosarno, aggiudicataria di lavori per la metanizzazione di Rosarno lavorava in associazione, anche per altri lavori appaltati, con l'impresa del La Ficara, corrente in Roma (vedasi pagina 17 e 18 della informativa dell'8 novembre 1991 reparto operativo speciale di Catanzaro – faldone numero 3 sottofascicolo numero 21), per cui solo le necessarie successive indagini sulla documentazione sequestrata presso il comune di Rende potranno verificare la veridicità di quanto sostenuto ed attestato dal deputato a sua difesa.

Come pure del tutto irrilevante appare la giustificazione dedotta dal deputato in ordine alle circostanze, peraltro comprovate, del calo di voti ottenuti nelle ultime consultazioni elettorali (16 voti di preferenza a Rosarno, 9 a San Ferdinando e 18 a Gioia Tauro, vedasi faldone numero 3, sottofascicolo numero 23), ove si ponga mente che nelle precedenti elezioni, quando ancora la cosca non era stata sgominata (gli arresti furono eseguiti il 3 dicembre 1991) aveva ottenuto quasi ottocento preferenze (nelle consultazioni elettorali del 1987).

Detto sproporzionato « calo », spiega invece in modo palmare ed evidente, come, scoperto il *pactum sceleris* e sgominata la cosca con l'arresto degli emissari mafiosi che la sostenevano, il deputato non abbia potuto godere, in quei comuni dell'appoggio elettorale della cosca nonostante l'impegno profuso e i favori elargiti.

Né però detto « crollo » di voti può essere spiegato con l'introduzione della cosiddetta « preferenza unica » in quanto il deputato, « sintomaticamente », solo in questi comuni non ha registrato il pieno successo elettorale (il La Ruffa e il Battaglini furono arrestati nel marzo 1991).

Successo che trova invece ampia spiegazione nelle dichiarazioni che l'onorevole Giacomo Mancini ha reso dopo i risultati elettorali (si rimanda comunque alla lettura integrale di dette dichiarazioni - faldone terzo, sottofascicolo numero 4):

(Omissis). « posso fare altresì rilevare che l'elezione del deputato Zavettieri del P.S.I. è avvenuta proprio dopo una violenta presa di posizione dello stesso nei confronti della procura della Repubblica di Palmi che era riuscita a spezzare i legami omertosi dei clan di Gioia Tauro e aveva messo in campo anche nomi di politici, mentre io avevo apertamente dimostrato di avere il massimo rispetto per l'operato della magistratura ed apprezzato la « lotta » da questa fatta alla « delinquenza mafiosa » (a riprova dell'assunto vedasi faldone numero 3, sottofascicolo numero 7).

Altro dato inquietante può cogliersi dall'informativa del 4 luglio 1992 del reparto operativo speciale di Catanzaro (faldone terzo, sottofascicolo numero 24), laddove è specificato che nel materiale cartaceo sequestrato al Catrambone Nicola, (massone, funzionario delle poste, e faccendiere) con il quale il Donati Luciano era in contatto (uomo di raccordo tra la « Sacra Corona Unita » dei fratelli Modeo di Taranto) e che doveva fargli ottenere un « favore » in Cassazione (vedasi richiesta del pubblico ministero del 15 novembre 1991 da pagina 119 a pagina 144 - faldone I, sottofascicolo B »), è stato rinvenuto il numero telefonico dell'onorevole Principe Sandro (0982 – 687071).

Cosa legasse il Catrambone all'onorevole Principe sarà oggetto di specifici accertamenti attesi: 1) l'appartenenza massonica del Catrambone, 2) i legami di costui con il Donati Luciano (che in una visita proprio a Rosarno aveva frequentato il bar Crystall, le piantagioni dei Kiwi, dove furono rinvenuti depositi di droga ed armi della cosca, e l'Agenzia Medmam di Rosarno), 3) gli affari miliardari gestiti per conto di altri parlamentari (nell'ambito di detto procedimento altri due massoni si erano interessati a vario titolo degli affari della cosca Pesce-Pisano: il Gelli Licio e il Siffredi Silvio).

RISCONTRI ACQUISITI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 5 E 6 APRILE 1992.

Va altresì evidenziato con riferimento alla specifica posizione processuale dell'onorevole Principe che qualche giorno prima (2 aprile 1992) delle elezioni di cui si è già detto, al fine di acquisire riscontri circa l'ingerenza delle cosche nella campagna elettorale ed il conseguente inquinamento mafioso delle istituzioni, la procura della Repubblica di Palmi (nell'ambito del procedimento penale 437/90) e quella di Locri (nell'ambito del procedimento penale 3253/91 tra di loro collegati *ex* articolo 371 del codice di procedura penale), disposero una serie di perquisizioni nei confronti di numerose persone residenti nei due rispettivi circondari, risultanti a vario titolo essere associati o comunque collegati a cosche mafiose, al fine di sequestrare (salvo eccezioni, per campioni) materiale elettorale.

I risultati furono cospicui (nonostante che la campagna propagandistica si era quasi esaurita), in quanto risultò che detti personaggi sostenevano candidati, anche di notorietà nazionale, appartenenti ad una vasta gamma di colorazione politica.

Per ciò che concerne l'onorevole Sandro Principe, a Sposato Domenico (nato a Taurianova il 1° gennaio 1943, diffidato di pubblica sicurezza del 18 dicembre 1971, affiliato alla cosca « AVIGNONE-ZAGARI-VIOLA » quella coinvolta nella famosa faida della cosiddetta « testa mozzata », denunciato con Viola Marcello e altri 68 per reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale il 3 febbraio 1992, pregiudicato – vedasi pagina 7 faldone III, sottofascicolo numero 10) furono rinvenuti nella sua abitazione soltanto ed esclusivamente, cosa questa molto significativa, numero 3 fac-simile di schede elettorali col nome del predetto deputato (vedasi faldone III, sottofascicolo numero 7 e numero 8).

A casa di Mandaglio Antonio (nato a Giffone il 24 settembre 1947, diffidato di pubblica sicurezza del 26 aprile 1991, arrestato per il riciclaggio di denaro proveniente dal sequestro di persona di Denesini Andrea e di quello di Matarazzi Annarita, e per detenzione illegale di armi, collegato alla malavita locale, vedasi pagina 20 faldone III, sottofascicolo numero 10) sono stati rinvenuti ben 57 fac-simile (vedasi faldone III, sottofascicolo numero 10) dell'onorevole Principe.

Presso l'abitazione del Luciano Angelo Michele (nato a Cinquefrondi il 2 dicembre 1959, nipote di Versace Biagio, nonché di Versace Michele, entrambi esponenti della omonima cosca mafiosa, entrambi uccisi in un agguato tipico il 17 settembre 1991, vedasi faldone III, sottofascicolo numero 10) sono stati rinvenuti numero 30 fac-simile dell'onorevole Principe (vedasi faldone III, sottoscicolo numero 7 e 8).

I carabinieri di Taurianova presso l'abitazione di Macrì Salvatore (nato a Maropati il 12 settembre 1954, diffidato di pubblica sicurezza dal 25 aprile 1984, pluripregiudicato e collegato alla malavita del luogo, vedasi pagina 20 del faldone III, sottofascicolo numero 10) rinvenivano n. 1 fac-simile dell'onorevole Principe (vedasi faldone III, sottofascicolo numero 7 e 8).

Dette perquisizioni costituiscono un ulteriore ed obiettivo riscontro delle dichiarazioni dei pentiti ed in particolare del Serpi Leonildo (sotto l'aspetto notorio e generale dell'interessamento mafioso nelle elezioni), del Marasco Salvatore e dell'Ippoliti Fabrizio (quanto all'appoggio dato dai Pesce-Pisano ad esponenti del PSI), dell'onorevole Giacomo Mancini sul successo elettorale di coloro che in particolare avevano preso posizione proprio contro l'ufficio della procura della Repubblica di Palmi che da sempre ha inquisito le cosche operanti nel circondario di Palmi (circa 57).

Fumus persecutionis

Nella relazione dell'onorevole Biondi (recepita integralmente in quella dell'onorevole Pinza - vedasi faldone III, sottofascicolo I-*bis)* si legge testualmente:

« Il deputato Sandro Principe ha inoltre richiamato l'attenzione della Giunta sul fatto che in data 2 ottobre 1991 ha sottoscritto una interrogazione (la numero 3-03259), presentata dal deputato Zavettieri, su fatti che direttamente interessavano il procuratore della Repubblica di Palmi.

Ora nonostante che i fatti a lui contestati fossero avvenuti sin dal 1989 e l'indagine giudiziaria, da cui parte la richiesta, fosse in corso già da molto tempo, è solo dopo la presentazione di questa interrogazione che il suo nome compare per la prima volta nella richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari di Palmi del 19 novembre 1991 (mentre era non contenuto nella precedente richiesta del 2 agosto 1991) e che venne richiesta l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti ».

Orbene, tralasciando di considerare che, ad avviso di questo ufficio, le considerazioni sul cosiddetto *fumus persecutionis,* potrebbero avere ingresso solo in caso di insussistenza o inesistenza dei fatti addebitati al parlamentare, è documentalmente provato che l'indagine non ha mai riguardato direttamente l'onorevole Principe, bensì gli accoliti della cosca Pesce-Pisano (le utenze intercettate erano quelle del La Ruffa, dell'Agenzia Medmam, del bar Crystall eccetera).

Secondo quanto previsto dagli articoli 330, 331 e 335 del codice di procedura penale il pubblico ministero « iscrive immediatamente » nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

La « notizia di reato » pervenne al pubblico ministero di Palmi solo in data 9 novembre 1991, allorché il reparto operativo speciale di Catanzaro con l'informativa numero 2/27-239 protocollo dell'8 novembre 1991, comunicò gli elementi inve-

stigativi raccolti a carico dell'onorevole Principe (vedasi pagina 1 inf. 8 novembre 1991 del reparto operativo speciale dei Carabinieri di Catanzaro, faldone III, sottofascicolo numero 21). Ecco perché nella richiesta del pubblico ministero del 7 agosto 1991 non vi poteva essere alcuna menzione dell'onorevole Principe.

È vero che il deputato ha sottoscritto la interrogazione parlamentare il 2 ottobre 1991, ma altrettanto vero è che le intercettazioni che lo riguardavano erano state già effettuate dal febbraio del 1991 ed erano state portate a conoscenza del pubblico ministero dagli investigatori delegati alle indagini, come specifica *notitia criminis*, in data 9 novembre 1991.

Non si vede pertanto come il nome dell'onorevole Principe potesse comparire in qualsiasi atto processuale precedente all'informativa del reparto operativo speciale dell'8 novembre 1991. Diversamente ove ciò fosse accaduto, allora sì che si sarebbe potuto sospettare una vera e propria « persecuzione ». È ovvio che giuridicamente solo dopo detta data l'onorevole Principe poteva assumere la qualità di indagato e poteva essere dunque oggetto di indagine.

Che poi sia l'onorevole Zavattieri che l'onorevole Principe firmatari dell'interrogazione siano stati appoggiati dalle cosche mafiose anche nella recente competizione elettorale (vedasi faldone III, sottofascicolo numero 7 e 8) ed il loro successo sia dipeso proprio dalla loro presa di posizione nei confronti della procura della Repubblica di Palmi, giuste dichiarazioni dell'onorevole Mancini, sono circostanze processuali queste, così concomitanti e sincrone agli interessi delle cosche da sempre inquisite da questo ufficio che certamente sono oggettivamente pregiudizievoli per l'onorevole Principe. (Vedasi faldone III, sottofascicolo numero 25).

Del resto non sembra neppure possibile, alla luce di quanto fin qui illustrato, che per godere dell'immunità parlamentare sia sufficiente presentare una interrogazione parlamentare (fondata o non che sia) per invocare, subito dopo, all'esito delle indagini già in precedenza avviate e non certamente indirizzate nei confronti del parlamentare interrogante, il *fumus persecutionis*.

Se così fosse, e per assurdo, sarebbe sufficiente a qualunque parlamentare presentare preventivamente interrogazioni contro gli uffici di procura ove più intensamente svolge la sua attività politica e non per godere poi, sempre e comunque, della più assoluta « impunità ».

Quanto poi alla mancata formulazione delle altre ipotesi di reato ravvisabili, si è già chiarito che la fase delle indagini (volte nei confronti del parlamentare in meno di 30 giorni) non consentono al pubblico ministero la formulazione esatta di un vero e proprio capo d'imputazione (formulazione questa possibile solo alla fine delle indagini), ma ciò nonostante, giusta richiesta di questo onorevole consesso, saranno, comunque, ora formulate, seppure con i limiti evidenziati.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE.

Per quanto fin qui esposto, visti gli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, si chiede l'autorizzazione a procedere, e quindi a compiere, ove ritenuto di giustizia, le attività di cui al secondo comma dell'articolo 343 del codice di procedura penale, nei confronti del deputato della Repubblica Sandro Principe, per i seguenti reati:

1) del reato previsto e punito dagli articoli 110 - 416-*bis* del codice penale, quale concorrente nel reato e con gli indagati di cui al capo *a)* e con altri la cui identificazione è in corso, per essersi, quale esponente politico ed approfittando dei relativi poteri, collegato fra le altre, con le cosche Pesce - Pisano di Rosarno, San Ferdinando e zone limitrofe, al fine di ottenere da esse il procacciamento di voti nelle future consultazioni elettorali per sé e/o per altri, procacciamento che doveva avvenire da parte di tali cosche mafiose mediante i voti dei propri accoliti e degli altri elettori ad esse legati, nonché mediante i voti di altra fascia di elettori nei cui confronti dette cosche intervenivano avvalendosi della forza intimidatrice del vicolo associativo e delle condizioni di

assoggettamento e di omertà derivante; e con ciò aderendo esso Principe ai programmi tipicamente criminosi di tali cosche per la parte relativa al controllo delle attività economiche di concessione, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici ed a qualsiasi altro profitto o vantaggio per sé o per altri, in funzione dei poteri politico-amministrativi, delle influenze e delle protezioni di cui esso Principe godeva nella sua qualità: accertato in Rosarno e Gioia Tauro dal 20 novembre 1989 al 7 agosto 1991 e successivamente;

2) del reato previsto e punito dagli articoli 110-117 del codice penale e 58-161 e 162 del codice penale militare di pace, per avere in concorso con persone allo stato non identificate e previo concerto criminoso con personale medico ed amministrativo militare la cui identità non è allo stato delle indagini accertata, aiutato, il militare Galatà Giovanni (fratellastro del boss mafioso Marcello Pesce), fuori dei casi previsti dagli articoli 157-158 e 159 del codice penale militare di pace, a sottrarsi temporaneamente all'adempimento dell'obbligo di leva simulando il Galatà una inesistente infermità, e così giudicato illegittimamente « rivedibile » dall'apposita commissione competente;

3) del reato previsto e punito dagli articoli 110-117-476-479 del codice penale, in concorso con il La Ruffa Francesco e il Galatà Giovanni e previo concerto criminoso con i membri della commissione medica militare allo stato ignoti, attestato falsamente la sussistenza di un inesistente malattia invalidante al fine di ottenere allo stesso Galatà la « rivedibilità » e sottrarsi così temporaneamente agli obblighi di leva;

4) del reato previsto e punito dagli articoli 110-117-323 del codice penale per avere in concorso con il La Ruffa Francesco ed il Galatà Giovanni e previo concerto criminoso, abusato con i membri della commissione medica militare, allo stato ignoti, del loro ufficio, al fine di procurare al Galatà l'ingiusto vantaggio non patrimoniale, con danno ingiusto nei confronti dello Stato, di sottrarsi temporaneamente agli obblighi di leva, con le modalità e le falsità indicate nei capi precedenti;

5) del reato previsto e punito dagli articoli 110-640, comma secondo, numero 1, del codice penale, per avere, in concorso con il La Ruffa Francesco ed il Galatà Giovanni, previo concerto con i membri della commissione medica militare, allo stato ignoti, con artifici e raggiri (simulazione di malattia invalidante del Galatà Giovanni e false certificazioni mediche), procurato così al Galatà l'ingiusto vantaggio di sottrarsi temporaneamente agli obblighi del servizio militare di leva.

Fattispecie questa accertata in Rosarno il 12 dicembre 1990.

6) del reato previsto e punito dagli articoli 110-117-81-323 del codice penale, per avere in concorso con il La Ruffa, lo Scriva Giuseppe, il Giovanni Tucci ed altre persone allo stato delle indagini ignote, e pubblici amministratori del comune di Rende, anch'essi allo stato ignoti o non identificati, determinato questi ultimi ad abusare del loro ufficio, conferendo ai predetti Scriva, La Ruffa e Tucci, illegittimamente e per scopi prettamente clientelari ed elettorali, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, diversi incarichi professionali così come accertato nel corso delle telefonate intercettate alle ore 14,18 del 12 marzo 1991 sull'utenza del La Ruffa, la cui esatta individuazione potrà avvenire solo nel corso ulteriore delle indagini, e conferendo altresì quelli aventi ad oggetto il completamento della rete fognante di S. Stefano di Rogliano (CS), procurando così allo Scriva e al Tucci ed al La Ruffa un ingiusto vantaggio patrimoniale con danno per altri professionisti illegittimamente ed arbitrariamente esclusi la cui identificazione allo Stato non è ancora avvenuta.

Accertato in Rosarno il 12 marzo 1991.

A corredo e sostegno della presente richiesta si allega i seguenti atti:

Faldone I°

1) Richiesta del pubblico ministero del 7 agosto 1991 (sottofascicoli A-B-B')

2) Richiesta del pubblico ministero del 15 novembre 1991 (sottofascicolo B")

Faldone II°

3) Ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari di Palmi del 1° dicembre 1991 (sottofascicolo C-D-D')

4) Ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari di Palmi del 7 dicembre 1991 (sottofascicolo D")

Faldone III°

5) Fascicolo personale onorevole Sandro Principe (sottofascicolo numeri 1 e 1-*bis*) (quest'ultimo contenente le relazioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere)

6) Dichiarazioni di Serpi Leonildo (da pagina 1 a 39)

7) Istanza - Memoria difensiva La Ruffa Francesco (da pagina 1 a 147)

8) Verbale assunzioni informazioni lavorato Giuseppe: dichiarazioni onorevole Giacomo Mancini; interrogatorio Donati Luciano; interrogatorio La Ruffa Francesco; interrogatorio Battaglini Mario Emilio ed allegato; interrogatorio Pesce Giuseppe; interrogatorio Battaglini Mario (PM) (da pagina 1 a 52)

9) Verbale assunzione informazione Elefante Salvatore; verbale assunzione informazione Schininà Vittorio; verbale assunzione informazione Mondo Giuseppe; Verbale assunzione informazione Ponticelli Salvatore; richiesta esibizione documenti INPS R.C. con allegato elenco; richiesta esibizione presso comune Rende; richiesta esibizione presso comune Rosarno (da pagina 1 a 32)

10) Richiesta accertamenti ed informativa Ros 112/2 dell'11 settembre 1901 (da pagina 1 a 18)

11) 2 elenchi soggetti a perquisizione nel periodo preelettorale 1992 (da pagina 1 a 6)

12) Decreti perquisizioni 1° aprile 1992 ed esecuzione (da pagina 1 a 43)

13) Informativa 4/5 del 31 marzo 1992 Carabinieri Taurianova con elenco procacciatori di voti (da pagna 1 a 17)

14) Comunicazione Carabinieri Taurianova inerenti personaggi con trascorsi penali (da pagina 1 a 119)

15) Comunicazione della pubblica sicurezza Palmi 15 luglio 1992 inerenti personaggi con trascorsi penali (da pagina 1 a 16)

16) Dichiarazioni del pentito Marasco Salvatore (da pagina 1 a 65)

17) Dichiarazioni del pentito Marasco Salvatore in data 25 febbraio e 20 marzo 1989 (da pagina 1 a 26)

18) Dichiarazioni del pentito Marasco Salvatore in data 8-10-11-12 e 13 febbraio 1989 (da pagina 1 a pagina 63)

19) Dichiarazione di Marasco Salvatore al giudice istruttore Di Palmi del 24 marzo 1989 (da pagina 1 a 15)

20) Dichiarazioni di Ippoliti Fabrizio e I.T. (da pagina 1 a 103)

21) Schede informative vari personaggi (da pagina 1 a 20)

22) Dichiarazioni già contenute nel fascicolo numero 5 (da pagina 1 a 8)

23) Sentenza - Ordinanza del giudice istruttore contro Pesce Giuseppe e altri del 2 gennaio 1985 (da pagina 1 a 250)

24) Sentenza - Ordinanza del giudice istruttore contro Arena D. e altro del 21 luglio 1990 (da pagina 1 a 252)

25) Informativa Ros C.Z. 2/17 - 239 dell'8 novembre 1991 (da pagina 1 a 232)

26) Fascicolo fotografico (Marcello Pesce) (da pagina 1 a 26)

27) Accertamenti elettorali pubblica sicurezza Gioia Tauro (da pagina 1 a 2)

28) Informativa R.O.S. Carabinieri C.Z. 112/76-1-91 del 4 luglio 1992 (da pagina 1 a 26)

29) Memorie difensive Sandro Principe ed allegati (da pagina 1 a 19).

Il sostituto procuratore della Repubblica
FRANCESCO NERI

Il sostituto procuratore della Repubblica
LAURA TRAGNI

Stampato su carta riciclata ecologica

DOC11-4-437
Lire 1000